



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

**Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI**

**e**

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa –  
Invitalia S.p.A.**

## **CONVENZIONE**

**per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle imprese e Made in Italy, e l'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla realizzazione e gestione di una piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e ss.mm.ii attuativo del fondo "riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" di cui all'art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34**

Il Ministero delle imprese e Made in Italy – Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito, MIMIT - DGPIIPMI, o solo DGPIIPMI, o solo Ministero), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Maurizio Montemagno

**e**

L'Agenda nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Agenzia, per la quale interviene il Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,

di seguito, "le parti"

## **VISTO**

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2019, che all'art. 6, comma 1 stabilisce che per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; i relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 10-bis;
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, art. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 44 e 44-bis, che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione in essere;
- il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 74 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla Convenzione del 19 dicembre 2019 e dall'atto integrativo del 7 agosto 2020;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione in essere;
- la Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2021 tra il MISE-DGPIIPMI e Invitalia, registrata dal competente ufficio della Corte dei Conti in data 10 febbraio 2022 al n. 138,



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

con la quale è stata affidata a Invitalia la realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;

- il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'art. 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, nel prosieguo il «Fondo», con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
- il D.P.C.M. 6 aprile 2022 relativo al "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", pubblicato sulla GURI in data 16 maggio 2022, serie generale, n. 113 modificato con D.P.C.M. 4 agosto 2022, pubblicato sulla GURI in data 4 ottobre 2022, serie generale n. 232;
- l'Atto integrativo alla citata Convenzione del 22 dicembre 2021 stipulato il 14 luglio 2022 e Registrato alla Corte dei Conti con il n. 933, del 05/08/2022;

### **CONSIDERATO CHE**

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii., che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, con le quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva emanata il 27 marzo 2007 dal Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia,



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; è stabilito altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, comma 14 bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- l'art. 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero delle imprese e Made in Italy ex Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;
- la nota Invitalia acquisita con prot. MISE n. 319228 del 24 ottobre 2022, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

### **TENUTO CONTO CHE**

- le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservati, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato ai sensi della Delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177, con Decreto del Ministro del 26 aprile 2022 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 15 giugno 2022 con il n. 735 e il Codice Etico di Invitalia;
- tutte le attività affidate ad Invitalia con la Convenzione del 22 dicembre 2021 e il successivo Atto integrativo del 14 luglio 2022, hanno come scadenza il 31 dicembre 2022;
- con nota prot. MIMIT n. 00336232 del 9 novembre 2022, la DGPIIPMI ha richiesto ad Invitalia di formulare una proposta tecnico-economica dettagliata per lo svolgimento



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

delle attività in ordine alla gestione della piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del D.P.C.M 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;

- con nota prot. 0330458 del 15 novembre 2022 Invitalia ha inviato la proposta tecnico-economica contenente gli elementi tecnici ai fini della valutazione di congruità;
- per la determinazione dei costi interni del personale di Invitalia si è fatto riferimento alla “metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabile per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia)” così come riconosciuta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, da ultimo, con nota R.U. 0015168 del 1.12.2020;
- con nota prot. MIMIT n. 0344239 del 17 novembre 2022, il MIMIT-DGPIIPMI ha comunicato a Invitalia l'esito positivo della valutazione di congruità della proposta tecnico-economica secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- che con nota 16 dicembre 2022, prot. 0006969, il Ministero delle imprese e Made in Italy ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Con la presente Convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra le parti e sono definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di gestione di una piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., attuativo del fondo "riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" di cui all'art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; in particolare l'Agenzia ha l'incarico di realizzare le seguenti macro-attività che sono dettagliate nell'allegato A ("Piano delle attività") alla presente Convenzione:

A. gestione della piattaforma informatica e delle dashboard per la gestione dei contributi;

B. erogazione di servizi a misura a seconda delle disposizioni di legge:

1. Help desk e contact center;
2. Verifiche "automatiche";
3. Verifiche "a campione".

C. servizi integrativi:

1. riprogettazione e rifacimento del sito, comprensivi della revisione grafica e di contenuti e della creazione di supporti info-formativi;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

2. introduzione, dopo la fase sperimentale, del servizio di Chatbot nell'ambito dei servizi di Contact Center.

Le attività di cui al presente articolo, così come dettagliate all'Allegato A – Piano delle attività della presente Convenzione, saranno svolte da Invitalia nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento e dal cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA.

### **Articolo 2**

#### **(Esecuzione delle attività)**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può altresì avvalersi di consulenti esterni e/o fornitori esterni, laddove ne ricorra la necessità e comunque informando preventivamente il Ministero.
2. L'Agenzia si impegna a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
3. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica.
4. Il Ministero si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **Articolo 3**

#### **(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e specificamente individuate nell'allegato A ("Piano delle attività") alla presente Convenzione, all'Agenzia è riconosciuto il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati, nel limite massimo dell'importo pari a € **3.224.379,00 al netto di IVA** (€ 3.933.741,00 incluso IVA), come meglio dettagliato nell'allegato A alla presente Convenzione. Il rimborso delle spese sostenute e documentate è corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.
2. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta.
3. Il rimborso dovuto all'Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse destinate alla misura ed indicate alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022, come modificato dal D.P.C.M. del 4 agosto 2022, attuativo del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" di cui all'art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34.
4. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente atto nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

### **Articolo 4**

#### **(Modalità di pagamento e rendicontazione)**

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato nel modo seguente:
  - una prima quota, a titolo d'anticipo, pari ad un massimo di Euro 500.000,00 IVA compresa (pari a Euro 409.836,07 IVA esclusa), da erogare a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi da



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte della DGPIIPMI ad Invitalia, della avvenuta registrazione del presente atto da parte degli organi di controllo;

- una seconda quota a saldo, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 3.433.741,00 IVA compresa (pari a Euro 2.814.542 IVA esclusa), previa presentazione, entro il 30 settembre 2024, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo per le attività svolte fino al 31 dicembre 2023;

2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate sulla base delle modalità e delle formalità delineate nell'allegato B ("Regolamento di rendicontazione") alla presente Convenzione.

3. Relativamente all'anticipo, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi, la DGPIIPMI comunica l'esito dell'istruttoria ed approva la richiesta, salvo la formulazione di rilievi motivati.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese di cui al comma 1, la DGPIIPMI effettua e comunica l'esito dell'istruttoria tecnico-economica circa l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività effettivamente svolte. Qualora la DGPIIPMI dovesse formulare rilievi motivati, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni, può accogliere i rilievi integralmente; in tal caso la rendicontazione si intende approvata con le relative modifiche.

5. In caso di accoglimento parziale o di non accoglimento motivato dei rilievi, l'Agenzia fornirà, entro il medesimo termine di 15 giorni, idonea documentazione atta a rimuovere i rilievi esposti. La DGPIIPMI, entro il termine di 15 giorni, comunicherà gli esiti della valutazione della documentazione. La fatturazione delle somme di cui si chiede il rimborso è intestata alla DGPIIPMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la DGPIIPMI provvede al pagamento dell'imponibile. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

### **Articolo 5**

#### **(Responsabilità dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. L'Agenzia si impegna ad assolvere gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n.190.

### **Articolo 6**

#### **(Riservatezza)**

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

### **Articolo 7**

#### **(Referenti di convenzione e comunicazioni)**

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base al presente atto integrativo, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- se destinata al MIMIT:

Ministero delle imprese e Made in Italy - Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese - Divisione VI - Politiche filiere industria primaria – Via Molise, 2 - 00187 – Roma

PEC: [dgpiipmi.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.div06@pec.mise.gov.it)

- Se destinata ad Invitalia:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  
Invitalia,

Area Sviluppo Mercato e Servizi, Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: [gestioneincentivi@pec.invitalia.it](mailto:gestioneincentivi@pec.invitalia.it)

2. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della Convenzione del 19 dicembre 2019 e ss.mm.ii., sono:

- per il MIMIT-DGPIIPMI, la dott.ssa Paola Brunetti, Dirigente Responsabile della Divisione VI;
- per l'Agenzia la dott.ssa Federica Garbolino, Dirigente Responsabile dell'Area Sviluppo Mercato e Servizi nell'ambito della Business Unit Incentivi e Innovazione.

3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

### **Articolo 8**

#### **(Durata)**

1. La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe e/o modifiche, anche relative alle condizioni economiche di cui all'articolo 3, che le Parti definiscono con atto scritto aggiuntivo in caso



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

di eventuali modifiche normative intervenute, o di variazione delle risorse disponibili o delle attività affidate.

2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

### **Articolo 9**

#### **(Diritto di recesso)**

1. Il Ministero può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Atto nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

### **Articolo 10**

#### **(Tutela dei dati personali)**

1. L'Agenzia e il MIMIT – DGPIIPMI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), del Decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con Decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Invitalia e il MIMIT - DGPIIPMI si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente Atto Integrativo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

2. Il Ministero ha individuato l'Agenzia quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR secondo le condizioni, di cui all'atto di nomina riportato nell'Allegato D.

3. Il Ministero e l'Agenzia, abilitano ciascuno il proprio personale ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività di cui alla presente Convenzione in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite secondo le rispettive disposizioni e procedure organizzative. Il personale così abilitato agisce nel pieno rispetto del GDPR.

4. Le modalità del trattamento: Invitalia e il MIMIT - DGPIIPMI dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. La raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione

5. La comunicazione dei dati: Invitalia e il MIMIT - DGPIIPMI si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e il MIMIT - DGPIIPMI si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

6. I rapporti privacy diretti: Invitalia e il MIMIT - DGPIIPMI si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nella presente Convenzione.

7. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.

### **Articolo 11**

#### **(Obblighi di pubblicazione e trasparenza)**

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Articolo 12**

#### **(Controversie)**

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

### **Articolo 13**

#### **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **Articolo 14**

#### **(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MIMIT)**

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del MIMIT, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Articolo 15**

#### **(Disposizioni finali)**

1. La validità della presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2023, con efficacia subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. Invitalia si impegna a procedere comunque nell'implementazione delle attività di cui alla presente Convenzione ed il Ministero si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime effettuate nelle more della registrazione. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione del Ministero previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità descritte all'art. 4.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

Allegati:

- A. Piano delle attività;
- B. Quadro economico
- C. Regolamento di rendicontazione;
- D. Atto di nomina del “responsabile del trattamento”.

Documento sottoscritto con firma digitale del dott. Maurizio Montemagno (*Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese*), ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

**ALLEGATO A: PIANO DELLE ATTIVITÀ**



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## **1. Premessa**

La presente proposta illustra il piano di lavoro e dei costi per le attività di gestione e modifica della piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dal DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii.

La normativa rimanda a quanto previsto dal D.M. 20 marzo 2019, Legge di Bilancio n. 145 del 2018, art. 1 commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, commi dal 651 al 659 e comma 691.

## **2. Oggetto dell'incarico**

Il presente documento individua le modalità di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

La fornitura si articola in due macro-attività:

- gestione della piattaforma informatica e delle dashboard per la gestione dei contributi,
- erogazione di servizi a misura a misura in relazione alle nuove prenotazioni attese.

Sono previsti inoltre come servizi integrativi:

- riprogettazione e rifacimento del sito,
- introduzione, dopo la fase sperimentale, del servizio di Chatbot.

## **3. Gestione della piattaforma informatica e delle dashboard per la gestione dei contributi**

Nell'ambito della presente Convenzione si prevede:

- la gestione della piattaforma e delle dashboard (in tutte le sue componenti sia tecniche che di servizio), a partire dalla manutenzione correttiva, fino alla gestione sistemistico-applicativa, licensing, connettività e gestione infrastruttura;
- un'attività di piccola manutenzione evolutiva, ovvero di modifiche di funzionalità e flussi, in base alle richieste pervenute dall'Amministrazione, che comportino un effort limitato di sviluppo o configurazione (es: aggiunta di singole funzionalità, revisione label, etc.)

I servizi di gestione della piattaforma informatica sono dimensionati in base al carico di lavoro previsto, ovvero al numero delle nuove prenotazioni che si presume si possano completare entro il termine di validità della presente proposta.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **4. Erogazione di servizi a misura in relazione alle nuove prenotazioni attese**

I servizi a misura vengono dimensionati in base a quanto definito dal DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii. e al corrispondente numero delle nuove prenotazioni che si presume si possano completare entro il termine di validità della presente proposta.

Tali servizi sono riconducibili alle tre macro-categorie:

- help desk e contact center,
- verifiche “automatiche”,
- verifiche “a campione”.

#### **4.1 Help desk e contact center**

Invitalia, con riferimento alle nuove prenotazioni, dimensionerà il servizio di help desk di primo e secondo livello tramite il proprio contact center, con canale sincrono e asincrono. Per velocizzare i tempi di risposta e far fronte al crescente incremento di informazioni provenienti anche da privati (non concessionari), verrà inoltre introdotto un servizio Chatbot funzionale. La gestione dei contatti include anche i costi di traffico telefonico, essendo il numero azzurro un numero a costo ripartito tra utenza e azienda. Inoltre, è previsto l’aggiornamento di tutte le sezioni del sito dedicato ed in particolare del sistema di FAQ da condividere con il Committente, elaborate sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute. Infine, la prevista reportistica verrà aggiornata con l’andamento dei nuovi volumi dei contatti.

#### **4.2 Verifiche “automatiche”**

Le verifiche automatiche-verranno integrate in base alle specifiche previste dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 178 e dal DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii.

La piattaforma effettua controlli automatici sia all’atto della registrazione dei rivenditori, sia in sede di successiva prenotazione delle risorse e di completamento dell’operazione di prenotazione.

I controlli avvengono attraverso il collegamento alle banche dati del Registro Imprese (Unioncamere)<sup>1</sup> e della Motorizzazione Civile; in particolare:

---

<sup>1</sup> Il collegamento alla base dati Unioncamere avviene mediante export e import dei dati e non attraverso un collegamento internet o vpn.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- in sede di **registrazione** saranno oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati del Registro delle Imprese, le seguenti informazioni riferite al venditore/concessionario:

- Partiva IVA/Codice Fiscale
- Ragione Sociale
- Sede
- Indirizzo PEC
- Codice Ateco

Gli utenti potranno accedere con **SPID-CIE-CNS**.

- in sede di **prenotazione** di incentivo correlato alla presenza di un veicolo da rottamare, sarà oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile, la data di immatricolazione veicolo da rottamare. Saranno rifiutati i veicoli:

- con data intestazione più recente di 12 mesi per i veicoli M1 e L;
- con classe euro superiore a 3/III per prenotazioni di veicoli N1 e N2;
- con classe euro superiore a 4 per tutte le prenotazioni dei veicoli M1;
- con classe euro superiore a 3 per tutte le prenotazioni dei veicoli L elettrici e non elettrici;
- di categoria internazionale diversa da quelle incentivate;
- già rottamati.

Inoltre, sarà oggetto di controlli automatici:

- il limite sul prezzo di listino di massimo 35.000 euro IVA esclusa per i veicoli con emissioni comprese tra 0-20 g/km CO<sub>2</sub>, di massimo 45.000 euro per i veicoli con emissioni comprese tra 21-60 g/km CO<sub>2</sub> e 35.000 euro IVA esclusa per i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO<sub>2</sub>,
- lo sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto per i veicoli di categoria L non elettrici,
- che la P.IVA e il CF dell'acquirente siano validi,
- che l'importo dell'acconto non sia uguale a 0.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- In sede di **completamento della prenotazione** (in occasione dell'inserimento della targa del nuovo veicolo) saranno oggetto di verifica di rispondenza sia ai dati forniti in sede di inserimento della prenotazione, sia ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile mediante controllo in tempo reale, le seguenti informazioni relative al veicolo acquistato:
  - categoria;
  - se il livello di CO2 rientra nella fascia scelta in fase di prenotazione;
  - verifica se trattasi di veicolo di prima immatricolazione;
  - per i veicoli di categoria M1 verifica che la classe euro sia Euro 6 o superiore;
  - per i veicoli di categoria N1 e N2 verifica che la Massa Totale a Terra corrisponda a quanto indicato in prenotazione;
  - per i veicoli di categoria N1 e N2 verifica che l'alimentazione sia elettrica;
  - per i veicoli L non elettrici verifica che la classe ambientale sia Euro 5 o superiore
  - per i veicoli L elettrici verifica che corrisponde all'alimentazione elettrica.

Saranno inoltre rese disponibili, sia per le finalità di legge che per fini statistici, e a seguito dell'imputazione obbligatoria da parte dei venditori, le seguenti informazioni:

- Nominativo del costruttore;
- P.IVA/codice fiscale del costruttore;
- Nominativo dell'importatore;
- P.IVA/codice fiscale dell'importatore;
- Nominativo venditore;
- P.IVA/codice fiscale venditore;
- Regione venditore;
- Alimentazione;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- Uso;
- Fascia di emissioni;
- Marca;
- Modello;
- Modalità di acquisto;
- Data consegna veicolo
- Prezzo di vendita;
- Importo contributo;
- Sconto del venditore, quando previsto;
- Classe ambientale;
- Nominativo acquirente;
- Data di acquisto;
- Data di immatricolazione;

Nel caso di non conformità tra quanto dichiarato in fase di prenotazione, la piattaforma non permetterà di concludere con successo l'iter della pratica.

La piattaforma, inoltre, verificherà automaticamente il caricamento sulla piattaforma del numero di documenti previsto per ciascuna tipologia di prenotazione, non permettendo l'operazione di completamento nel caso di assenza di uno o più documenti.

La piattaforma provvederà automaticamente anche ad annullare la prenotazione alla scadenza previsto dal DM 20 marzo 2019, art. 6, comma 2. Medesima procedura sarà applicata per la verifica della presentazione della documentazione attestante la rottamazione di un veicolo entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna del veicolo (o 15 giorni nel caso dei veicoli di categoria L).

Le reportistiche, comprensive anche delle informazioni per soli fini statistici, verranno integrate con la specifica delle prenotazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **4.3 Verifiche a “campione” sulle nuove prenotazioni a valere sulla dotazione di cui alla Legge 30 dicembre 2020 n.178 e al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii.**

Relativamente ai controlli sulle nuove prenotazioni, le previsioni sono formulate tenendo conto che il completamento della prenotazione deve avvenire entro il termine previsto dal DM 20 marzo 2019, art. 6, comma 2, a cui si aggiungono 30 gg (15 gg per i veicoli L) in caso di rottamazione.

La documentazione fornita dai rivenditori in modalità telematica sul sito dovrà essere verificata tramite controllo su un campione pari ad un massimo del 5% delle domande pervenute e perfezionate. Il campione verrà determinato automaticamente dalla piattaforma tramite un algoritmo già appositamente sviluppato che verrà integrato tenendo conto delle nuove categorie di veicoli oggetto di contributo.

Il campione così selezionato sarà oggetto di verifica, attraverso il confronto tra i dati immessi a sistema dai venditori, sui quali saranno stati già svolti i controlli automatici, e le informazioni riportate sui documenti caricati dai venditori sulla piattaforma, al momento del completamento della prenotazione.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

- rispondenza della documentazione caricata sulla piattaforma alla tipologia documentale richiesta,
- rispondenza tra la targa del veicolo nuovo indicata sulla piattaforma, e la targa riportata nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma,
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario riportato nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma,
- rispondenza tra le informazioni riportate sulla piattaforma relativamente ai campi “acquirente”, “prezzo finale del veicolo” e “contributo statale”, e le stesse informazioni risultanti dall'atto di acquisto e fattura di vendita caricati sulla piattaforma,
- rispondenza tra l'acquirente (utilizzatore finale) del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario indicato nel contratto di leasing caricato sulla piattaforma,
- rispondenza tra la targa veicolo rottamato indicata sulla piattaforma e la targa riportata nel Certificato di radiazione del PRA caricato sulla piattaforma (laddove applicabile) e sul Documento di presa in carico da parte del demolitore caricato sulla piattaforma (laddove applicabile),



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- rispondenza tra l'intestatario del veicolo rottamato indicato sulla piattaforma ed il nominativo dell'acquirente od in alternativa con il nominativo risultante dallo stato di famiglia caricato sulla piattaforma (laddove applicabile),
- rispondenza della dichiarazione di stato di famiglia con le risultanze comunicate dalle anagrafi comunali (nel caso di rottamazione di veicolo intestato a familiare convivente),
- rispondenza tra i dati inseriti relativi a P.IVA/Codice Fiscale e relativo nominativo del Costruttore o Importatore,
- rispondenza dalla documentazione caricata che la persona giuridica che acquista veicoli di categoria M1 impieghi i veicoli in attività di car sharing commerciale o attività di autonoleggio, Codice ATECO - 77.11 noleggio autovetture e autoveicoli leggeri,
- verifica dalla documentazione che attesti: che la persona giuridica che acquista un veicolo N1 o N2 sia PMI o comunque titolare di P.IVA; la licenza o autorizzazione per il trasporto in c/proprio o c/terzi,
- verifica del consenso informato relativo al mantenimento della proprietà 12/24 mesi,
- interrogazione della piattaforma della motorizzazione per verificare che venga mantenuta la proprietà per 12 mesi per i veicoli M1 e L acquistati da persone fisiche e 24 mesi per i veicoli acquistati da persone giuridiche. Sono esclusi i veicoli di categoria N1 e N2.

Per ciascuna delle verifiche sopra elencate, il sistema darà la possibilità all'operatore, attraverso apposita interfaccia, di inserire un flag di spunta in corrispondenza dell'esito, positivo o negativo, della verifica.

In caso di esito positivo di tutte le verifiche, la pratica sarà validata dal "responsabile" del processo di verifica e posta in stato "verificata".

Nel caso in cui, invece, uno o più verifiche abbiano avuto esito negativo, la pratica sarà posta in stato "preavviso di rigetto" e l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore interessato, che evidenzia la/e criticità rilevata/e ed il termine temporale (10 giorni) entro cui presentare eventuali controdeduzioni, corredate dalla documentazione eventualmente necessaria.

La comunicazione, sarà inviata all'indirizzo PEC indicato dal venditore/concessionario al momento della registrazione, e conterrà i principali elementi identificativi della pratica, tra cui il login che ha effettuato l'operazione, il numero di prenotazione e la targa veicolo acquistato.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

Nel caso in cui il venditore non trasmetta le controdeduzioni entro il termine previsto dalla comunicazione, e nel caso in cui le controdeduzioni trasmesse non siano idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore/concessionario attestante l'annullamento della prenotazione.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "rigettata", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore/concessionario e provvederà a liberare i fondi originariamente assegnati alla pratica.

Nel caso in cui, invece, il venditore/concessionario trasmetta nei termini previsti controdeduzioni idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione attestante l'esito positivo della verifica.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "verificata", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore.

La reportistica delle suddette verifiche sarà resa disponibile al MIMIT, secondo le modalità con esso concordate, secondo le tempistiche previste dall'art. 6 comma 10 del D.M. 20 marzo 2019.

I report sull'andamento dello strumento, integrati con le novità normative, saranno forniti mensilmente e on demand, sulla base delle viste sui dati già condivise con il Committente.

### **5. Servizi integrativi**

In relazione alla fornitura dei servizi integrativi (art.1 lett. C della presente Convenzione) si precisa quanto di seguito:

- la riprogettazione del sito comprende le seguenti attività:
  - riprogettazione della struttura, delle funzionalità e dell'architettura dell'informazione dell'area pubblica e dell'area riservata tramite utilizzo di figure professionali esperte di interfacce utente (UX designer) e di web copywriting,
  - riprogettazione della veste grafica incluso apposito servizio fotografico o ricerca immagini,
  - sviluppo del sito (sia area pubblica che area riservata) su un nuovo e più moderno framework tecnologico, collaudo e installazione con integrazione di nuove sezioni, aggiunta di funzionalità di navigazione e modalità di reperimento dei contenuti,



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- realizzazione di contenuti o supporti info-formativi (infografiche, webinar o video pillole/tutorial) volti a guidare i venditori dei concessionari alla piena comprensione dell'incentivo, al corretto inserimento e gestione delle prenotazioni e all'utilizzo dei servizi (Call Center e Chatbot).
- prevista l'introduzione, dopo la fase sperimentale nel 2022, del servizio di Chatbot nell'ambito dei servizi di Contact Center:
  - Il chatbot si baserà su tecnologie per il riconoscimento del linguaggio e l'apprendimento autonomo. Il servizio sarà sempre disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e dovrà possedere una capacità di gestione di un traffico di 2.000 chat/ora.

### **6. Durata del servizio**

La fornitura prevista dalla presente proposta sarà attiva dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fermo restando il mantenimento dell'archivio per 5 anni. La piattaforma resterà attiva fino al 31/12/2023.

### **7. Manutenzione correttiva**

L'attività di manutenzione correttiva consiste nella rimozione dei malfunzionamenti dei sistemi causati da 'difetti' del software messo in esercizio.

Le attività di manutenzione correttiva sono da intendersi comprese nei servizi offerti dall'Agenzia nell'ambito della presente convenzione.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni, interruzione del collegamento con banche dati esterne, ecc.) comportano, da parte del servizio di manutenzione correttiva, comunque il supporto all'attività di diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolte a carico di altre strutture di competenza; qualora tali strutture siano esterne al dominio governato dal servizio (es: banche dati esterne, sistemi applicativi di enti, etc.), il servizio di manutenzione correttiva monitorerà la corretta risoluzione ma non sarà responsabile per la stessa.



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

**ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO**



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **1.1 Determinazione del Corrispettivo**

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati, fino ad un massimo dello 0,5% delle risorse stanziare.

Il Committente, in particolare, rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Allegato C della presente Convenzione - Regolamento di rendicontazione, i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, come meglio dettagliate nell'Allegato A – “Piano delle Attività”, a partire dal 1° gennaio 2023.

Il corrispettivo massimo, fissato all'Articolo 3 della presente Convenzione, è stato definito sulla base della stima delle giornate uomo, delle acquisizioni di beni e servizi e degli altri costi necessari per l'esecuzione delle attività descritte nel suddetto Allegato A – Piano delle Attività.

### **1.2 Valorizzazione attività**

Il controvalore della presente Convenzione è stimato in complessivi € 3.224.379 - oltre IVA - (€ 3.933.741 incluso IVA) sulla base delle seguenti ipotesi di costo:

a. per le attività di cui al punto 3 dell'Allegato A finalizzate alla gestione, aggiornamento e manutenzione, cloud e reporting della Piattaforma in tutte le sue componenti è stato stimato un costo di € 130.007 per complessive 420 giornate uomo, oltre a € 125.000 per acquisto di beni e servizi; per la riprogettazione del sito internet è stato stimato un costo di € 14.907 per complessive 50 giornate uomo, oltre a € 90.000 per acquisto di beni e servizi; per la realizzazione di Webinar e contenuti info-formativi sono previsti € 10.000 per acquisto di beni e servizi; per l'attivazione del servizio Chatbot sono previsti € 20.000 per acquisto di beni e servizi.

b. per le attività di prestazione di Servizi a Misura, di cui al punto 4 dell'Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di € 2.057.900 di cui:

- € 426.140 per l'erogazione del servizio di Help Desk nel periodo di validità della Convenzione: a tal fine sono previsti costi per l'acquisizione di beni e servizi per € 128.000 e utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 1.000 giornate uomo pari ad un costo di € 298.140

- per l'erogazione del servizio di Verifiche a Campione è previsto un costo totale di € 1.631.760 nel periodo di validità della Convenzione; a tal fine sono previsti costi per utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 5.905 giornate uomo.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

c. per il coordinamento generale della commessa, infine, sono stati previsti costi per complessivi € 131.689 per utilizzo di personale dell’Agenzia nel periodo di validità della Convenzione per complessive 228 giornate uomo.

d. sui costi come sopra determinati, sarà calcolata la quota dei costi indiretti, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 dell’Allegato C – Regolamento di rendicontazione. In particolare, gli stessi, previsti dalla Proposta tecnico-economica, risultano essere € 644.876.

Rispetto al costo come sopra determinato si riporta il cronoprogramma di spesa previsto per l’anno 2022:

	Costi 2023
Coordinamento Controllo	€ 131.689
Costi di istruttoria	€ 1.631.760
CRM e Help Desk	€ 298.140
Gestione Piattaforma	€ 130.007
Reingegnerizzazione sito internet	€ 14.907
Costi esterni	€ 373.000
<b>Totale costi diretti</b>	<b>€ 2.579.503</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>€ 644.876</b>
<b>Totale IVA esclusa</b>	<b>€ 3.224.379</b>

Il piano finanziario è frutto di stime, basate su ipotesi suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, ed implica una ripartizione degli importi tra le diverse voci di costo indicativa, utile al solo fine previsionale. Le Parti concordano, pertanto, che, nei limiti dell’importo massimo dei costi ammissibili, pari allo 0,5% delle risorse stanziare, la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## **ALLEGATO C: REGOLAMENTO DI RENDICONTAZIONE**



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## **1. Premessa**

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia in relazione alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle Imprese e Made in Italy e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla realizzazione e gestione della piattaforma e dei servizi collegati per la concessione dei contributi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145 e ss.mm.ii.

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi nonché le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia.

## **2. Categorie di costi**

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

1. Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
2. Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

## **3. Modalità di rendicontazione**

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell’anno nei tempi previsti all’art.4 della Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell’Agenzia segue il criterio del costo effettivo. Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall’art. 68, co. 1 lett. a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali ovvero i costi standard definiti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **4. Costi diretti**

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) trasferte;
- D) acquisizione di beni e servizi.

#### ***Dettaglio costi diretti***

- A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:

- il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), sulla base della formula più avanti riportata.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- oneri diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- oneri indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) in base alla seguente formula:

Costo orario effettivo:

$$\frac{Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip}{Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda}$$

---

*Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda*

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

### B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

### C) Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

### **5. Costi indiretti**

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per la loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF\_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

*(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P*

considerando  $P=25\%$ .



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

### **6. Costo complessivo rendicontabile**

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

*Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti*



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

**ALLEGATO D: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

### **NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679**

**Il sottoscritto dott. Maurizio Montemagno, Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del Made in Italy.**

- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico in data 28 gennaio 2020 per l'individuazione dei soggetti attraverso i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del Reg. UE 2016/679 definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il D.L. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del D. Lgs. 231/ 2001;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- rilevato che i compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare e che il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che il Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2019 che disciplina l'applicazione dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO<sub>2</sub>;
- visto la convenzione stipulata il 19 dicembre 2019 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha affidato la realizzazione della piattaforma informatica per la gestione dei contributi all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a.-Invitalia con sede in Roma,



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

via Calabria 46 codice fiscale: 05678721001 società in house dello stesso Ministero, per la quale è intervenuto l'Amministratore Delegato *pro tempore*,

- visto l'Atto integrativo alla Convenzione sottoscritto il 7 agosto 2020 a seguito della legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e in particolare gli articoli 44 e 44-bis, che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla Convenzione del 19 dicembre 2019;
- visto l'Atto integrativo alla Convenzione sottoscritto il 5 novembre 2020 a seguito della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e in particolare l'art. 74 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla Convenzione del 19 dicembre 2019 e dall'atto integrativo del 7 agosto 2020;
- visto l'Atto integrativo alla Convenzione sottoscritto il 24 giugno 2021 a seguito della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla Convenzione del 19 dicembre 2019;
- visto la Convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2021 con la quale è stata regolamentata la gestione dei contributi previsti dalla Convenzione del 19 dicembre 2019, nonché dai successivi atti integrativi;
- visto l'atto integrativo alla Convenzione sottoscritto il 14 luglio 2022 a seguito del D.P.C.M. del 6 aprile 2022 relativo al "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti" che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla Convenzione del 19 dicembre 2019;

Tutto ciò premesso,

### **NOMINA**

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a.-Invitalia, in persona del Responsabile della funzione Incentivi e Innovazione, quale responsabile del trattamento dei dati effettuato presso il titolare con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

Il responsabile del trattamento dei dati è consapevole di dover adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché di dover osservare le seguenti istruzioni impartite dal titolare.

Il responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Le parti, come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

### 1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679 il trattamento svolto dal responsabile, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al responsabile.

In virtù di ciò il responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Con riferimento alla natura e alla finalità del Trattamento dei Dati Personali nonché alla tipologia dei Dati Personali trattati e alle categorie di interessati si specifica quanto segue:

<b>Finalità</b>	gestione delle domande di ecobonus e assistenza di tipo informatico
<b>Natura dei dati</b>	dati personali comuni
<b>Categoria dei soggetti interessati</b>	utenti/richiedenti

### 2. Sub-responsabile

Il responsabile del trattamento dichiara di non ricorrere ad un altro responsabile (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Qualora il responsabile del trattamento decida di ricorrere comunque ad un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, sul sub-responsabile del trattamento sono imposti dal primo responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE 2016/679.

Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile nominato con il presente atto conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile da lui nominato.

### 3. Durata del trattamento



# Ministero delle imprese e del Made in Italy

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla Convenzione.

### 4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi si prevede che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. UE 2016/679;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal titolare, il responsabile del trattamento informi immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

### 5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 Reg. UE/2016/679 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 Reg. UE/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 Reg. UE/2016/679.



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

### **6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento**

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. UE/2016/679, se il responsabile del trattamento viola il Reg. UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

### **7. Responsabilità**

Il responsabile è consapevole che, ai sensi dell'art. 29 Reg. UE 2016/679 egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

### **8. Registro del trattamento**

In ottemperanza all'art. 30 del Reg. UE/2016/679 il responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

\*\*\*\*\*

## **COMPITI E ISTRUZIONI**

### **1. Principi generali da osservare**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, contenente i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi sopra indicati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

## **2. Compiti del responsabile del trattamento dati**

Il responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra indicati, deve attenersi ai seguenti compiti:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;



## *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

### RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del responsabile, del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal titolare;
- segnalare al titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

### 3. Istruzioni al responsabile del trattamento

Si rammenta che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) *ex art. 14 GDPR* in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa *ex art. 13* da parte del titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal titolare che provvede, direttamente o a mezzo del responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati;
- h) attenersi alle misure indicate nel documento "Istruzioni ai soggetti autorizzati", rinvenibile nella sezione intranet riservata.

### 4. Trattamento consentito

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dall'allegato contratto di servizi/prodotti.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.



# *Ministero delle imprese e del Made in Italy*

## RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

### **Il responsabile del trattamento dati dichiara:**

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE/2016/679 e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

Luogo e Data: Roma 30/11/2022

Firmato digitalmente da: Maurizio Montemagno  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 30/11/2022 14:51:51

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO \_\_\_\_\_

Per accettazione

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO \_\_\_\_\_



Luigi Gallo  
AG NAZ ATTRAZIONE  
INVESTIMENTI E SVIL IMPRESA SpA  
Responsabile Funzione Incentivi e  
Innovazione  
02.12.2022 15:13:24 GMT+01:00